



Copia Albo

COMUNE DI CEVA

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.32

OGGETTO:

Regolamento ed aliquote IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU anno 2012 - (Approvazione modifica al Regolamento e nuovo quadro aliquote".(proposta trasmessa ai Capigruppo Consiliari il 17 ottobre 2012, prot. n. 0010680);

L'anno duemiladodici addì trenta del mese di ottobre nella sala delle adunanze consiliari, il Consiglio comunale è stato convocato per le ore diciannove e minuti trenta con avvisi scritti recapitati a norma di legge, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione. Disposto ed effettuato l'appello, risultano presenti i signori;

Cognome e Nome	Presente
1. VIZIO ALFREDO - Sindaco	Sì
2. BEZZONE VINCENZO - Vice Sindaco	Sì
3. STIRIANOTTI ENRICO - Assessore	Sì
4. PENNA PAOLO - Assessore	Sì
5. MOZZONE ANDREA - Assessore	Sì
6. RAVIOLO GIORGIO - Assessore	Sì
7. PICCARDO GIORGIO - Consigliere	Sì
8. GALLO ARMANDO - Consigliere	No
9. ARMELLINO FABIO - Consigliere	No
10. MERLINO ALESSANDRO - Consigliere	Sì
11. MOTTINELLI FABIO - Consigliere	Sì
12. REVETRIA PIETRO DOMENICO - Consigliere	Sì
13. CAJRO ALBERTO - Consigliere	Sì
14. GIGLIOTTI FRANCESCO - Consigliere	Sì
15. ALLIANI LORENZO - Consigliere	No
16. CARLOTTO PIERO - Consigliere	Sì
17. LINGUA ONORATO - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 14
	Totale Assenti: 3

Assiste l'adunanza la Segretaria Comunale Signora LUCIANO D.ssa Patrizia la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il VIZIO ALFREDO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta

Il Sindaco : “Buona sera, benvenuti qui alla seduta del Consiglio Comunale, ben trovati, prego la Segretaria di fare l’appello”.

Il Segretario Comunale procede all’appello:

presenti 14, assenti 3 (Gallo e Alliani e Armellino)

Il Segretario comunica che il Consigliere Alliani è giustificato.

Il Sindaco: “Devo scusare il consigliere Armando Gallo che, per indisposizione, non può partecipare alla seduta del Consiglio. Prima di iniziare la seduta del Consiglio, ritengo doveroso rivolgere un istante di riflessione in memoria dell’Alpino della Brigata Alpina Taurinense, Tiziano Chierotti che, è morto in missione di pace in Afghanistan.”

I Consiglieri si alzano in piedi ed osservano un minuto di silenzio.

Il Sindaco: “Grazie, allora, passiamo al primo punto dell’Ordine del giorno: “Approvazione verbali della seduta precedente.”

Il Consigliere Carlotto chiede la parola .

Il Sindaco: “Prego”.

Il Consigliere Carlotto fa osservare che il mantenimento del numero legale viene reso possibile dalla presenza della minoranza , per cui al fine di evidenziare tale condizione dichiara che la minoranza abbandonerà l’aula. Precisa che tuttavia si concede alla maggioranza di trattare come unico punto all’ordine del giorno, la seguente proposta: “ Regolamento ed aliquote Imposta Municipale propria IMU anno 2012, (approvazione modifica al Regolamento e nuovo quadro aliquote” , vista la scadenza del 31 ottobre 2012. Quindi, propone alla maggioranza la mozione di discutere come unico punto, il punto nove dell’Ordine del Giorno.”

Il Sindaco: “Solo una cosa, non ho capito bene, si tratterebbe di passare subito all’approvazione della modifica del Regolamento Imu. Sono d’accordo.”

Il Consigliere Cajro fa osservare che anche il punto sette, la ratifica della deliberazione n. 146 di Giunta sul trasporto alunni dovrebbe essere approvata.

Il Sindaco: “ Preciso: ce n’è una che scade, al punto 6 dell’ordine del giorno, la ratifica della Giunta comunale del 5 settembre 2012, sulla “mostra del fungo”. Si tratta di variazioni all’interno dei capitoli di servizi e forniture”.

Il Consigliere Cajro : “Questa qui, al punto sei, non è urgentissima..”

Il Sindaco: “Scade il 4 novembre, quindi, noi dovremmo di nuovo convocare il consiglio per il 4 novembre 2012”

Il Consigliere Carlotto :”Vi diamo la possibilità di convocare un’altra volta il Consiglio....”

Il Sindaco: “Io ci sono sempre, in Comune, ma il 4 novembre è Domenica, magari qualcuno potrebbe avere degli impegni, ma per noi va bene, non c’è problema, quindi, Alberto Cajro, per sapere l’opposizione, perché c’è quella di Carlotto, che ha parlato per il suo gruppo, e poi c’è quella di Alberto Cajro che è Capogruppo, poi c’è quella del Dr. Revetria che, non pur non essendo Capogruppo diciamo, però ha un gruppo un po’ anomalo, comunque, non ho capito bene la richiesta di Alberto Cajro.”

Il Consigliere Cajro: “No, io dicevo, pur condividendo cosa diceva il Consigliere Carlotto, pensavo che la cosa del trasporto fosse urgente, ma se mi dite che si può fare con un altro Consiglio, va bene.... , quindi, allora resto, come ha fatto il Geometra Carlotto, va bene anche per me.”

Il Sindaco: “Allora partiamo dal primo punto all’ordine del giorno, l’approvazione dei verbali, così li approviamo, dopo di che passiamo, come secondo punto, se siamo d’accordo.... “

Il Consigliere Carlotto precisa che la mozione è di passare all’unico punto, il punto nove dell’ordine del giorno.

Il Sindaco: “Va benissimo. Mi pare che ce ne siano due mozioni, due proposte della stessa mozione, del Geometra Carlotto e di Alberto Cajro, quindi va messa ai voti.”

Si tratta di votare la mozione proposta, ossia di passare praticamente al punto nove dell’ordine del giorno, che riguarda le modifiche al Regolamento e aliquote Imu, la proposta è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari il 17 ottobre 2012. Io personalmente sono favorevole, chi è favorevole quindi all’approvazione della mozione?”

La votazione espressa per alzata di mano riporta il seguente risultato: presenti 14, assenti 3, votanti 14, favorevoli 14, contrari 0 a seguito della quale il Consiglio Comunale approva la mozione proposta dal Consigliere Carlotto , accolta dal Consigliere Cajro e si procedere alla trattazione del punto 9 dell'ordine del giorno.

Vista la seguente proposta consiliare :

Regolamento ed aliquote IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2012 - Approvazione modifica al regolamento e nuovo quadro aliquote”

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;**

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

CONSIDERATO che a decorrere **dall'anno d'imposta 2012**, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di

pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.

VISTO il D.Lgs. 14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8, come modificato dall'art. 4 del D.L. 02/03/2012 n. 16, convertito con modificazioni in Legge 26 aprile 2012, n. 44 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

DATO ATTO che la fattispecie della soggettività passiva dei Comuni, rilevabile dall'art. 9 sopra citato trova compiuta definizione con la norma prevista dal predetto art. 4 del D.L. 02/03/2012 n. 16, che al comma 5, lettera g) estende implicitamente l'esenzione per gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dai comuni, disponendo che: **«Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17»;**

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, le aliquote standard dell'imposta municipale propria sono così stabilite, **con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :**

- 1) **ALIQUOTA ORDINARIA DI BASE = 0,76 PER CENTO (Art. 13, c. 6)**
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2) **ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE**
= 0,4 PER CENTO (Art. 13, c. 7)
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**
- 3) **ALIQUOTA RIDOTTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**
= 0,2 PER CENTO (Art. 13, c. 8)
aumento o diminuzione **sino a 0,1 punti percentuali.**

e che il comma 10 dell'art. 13 prevede la misura e la disciplina della detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, con facoltà dei Comuni di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e con la precisazione che, in tal caso, il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

EVIDENZIATO che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria ;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

DATO ATTO che:

- con propria precedente deliberazione consiliare nr. 07 in data 29-05-2012 si provvedeva ad approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria - I.M.U., nonché le variazioni alle aliquote di base da applicare per l'anno 2012, in relazione ed in coerenza con la manovra complessiva di bilancio;

- con la medesima deliberazione si precisava che entro il 30 settembre 2012, il Regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alla detrazione dell'imposta avrebbero potuto essere modificati con effetto dal 1° gennaio, sulla base dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni disponibili, in forza della specifica previsione recata dal comma 12-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge nr. 214/2011;

- che il predetto termine del 30/09/2012, che risultava implicitamente differito al 31/10/2012 in forza della fissazione a tale data del termine per l'approvazione dei bilanci dei Comuni, secondo quanto espressamente precisato dal Ministero dell'Interno con comunicato in data 21/09/2012 pubblicato sul sito internet ministeriale - sezione finanza locale, risulta ora formalmente differito al 31/10/2012 per effetto dell'art. 9, comma 3 del D.L. 174 del 10 ottobre 2012, entrato in vigore l'11 ottobre 2012.

RILEVATO che il regolamento e le aliquote approvate prevedevano un'aliquota specifica di maggior favore per abitazione di anziani e/o disabili ospitati in istituti di ricovero o sanitari, che tuttavia non costituiva, per espressa previsione regolamentare, assimilazione al trattamento previsto per l'abitazione principale ai sensi del comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che, in base agli aggiornamenti dei dati e delle informazioni disponibili alla data attuale, nonché dei dati e delle pubblicazioni del M.E.F. risulterebbe ora possibile procedere alla piena assimilazione per l'anno 2012 all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, in conformità e per gli effetti previsti dal comma 10 del citato art. 13 del D.L. 201/2011;

TENUTO altresì conto che il M.E.F., con propria circolare nr. 03/DF in data 18/05/2012 ha precisato, tra il resto:

- che il riconoscimento da parte del legislatore della possibilità per i comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani e disabili.... comporta che, nel caso in cui venga esercitata tale facoltà, sull'imposta da versare non deve essere computata la quota riservata allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, poiché quest'ultima norma esclude espressamente dall'anzidetta quota l'abitazione principale e le relative pertinenze;

- si ritiene che alla luce delle modifiche introdotte nel comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, abbia perso di significato, relativamente alla fattispecie in esame, la disposizione presente nel comma 11, secondo cui "le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato";

RITENUTO complessivamente che, pure tenuto conto delle difficoltà finanziarie in cui versa la finanza locale a causa dei pesantissimi e progressivi tagli operati negli ultimi anni dallo Stato, sia necessario riconoscere l'agevolazione di cui si tratta nei confronti dei soggetti anziani e/o disabili ricoverati in istituti di ricovero o sanitari, in conformità e per gli effetti previsti dal comma 10 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e dato atto che si rende pertanto necessaria l'adozione di una conseguente modifica al regolamento IMU ed alla fissazione delle aliquote per l'anno 2012 così come approvate dalla delibera del Consiglio Comunale nr. 07 in data 29-05-2012;

DATO ATTO che il riconoscimento dell'agevolazione di cui sopra non comporta la necessità dell'adozione di contestuali variazioni di bilancio in quanto gli effetti finanziari negativi derivanti possono trovare compensazione con le prudenziali previsioni iscritte a bilancio delle quote del gettito IMU derivanti dagli aumenti tariffari già decisi e confermati dal Comune;

PRESO ATTO che il regolamento IMU approvato, così come modificato dal presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, nonché all'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato e integrato dal D.L. 02/03/2012 N. 16, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 2012, n. 44, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto dell'ente;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole del Revisore unico dei conti, ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, articolo 3, lettera o) punto sette;

Con votazione espressa per alzata di mano

Si propone al Consiglio Comunale

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) Di apportare al **Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria**, denominata IMU, approvato con la delibera consiliare nr. 07 in data 29-05-2012, le seguenti modifiche:

- Sostituzione del comma 3 dell'art. 2 "Base imponibile ed aliquote" nel seguente nuovo testo:

3. Per l'anno 2012 il Comune potrà approvare o modificare il presente regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione, entro il termine del 31 ottobre 2012, a seguito del combinato disposto del comma 12 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge nr. 214/2011 e del successivo D.M. 02/08/2012 di differimento al 31/10/2012 del termine di approvazione dei bilanci, e per effetto dell'art. al 31/10/2012 per effetto dell'art. 9, comma 3 del D.L. 174 del 10 ottobre 2012, entrato in vigore l'11 ottobre 2012.

- Sostituzione integrale del titolo e del testo dell'art. 5 "Aliquota specifica agevolata per abitazioni di anziani e disabili" nel seguente nuovo titolo e testo:

Art. 5 - Altri casi di abitazione principale - assimilazione

1. Si considera assimilata all'abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Al fine di poter fruire della suddetta agevolazione, il soggetto beneficiario deve presentare all'ufficio tributi del Comune un'apposita dichiarazione, utilizzando il modello predisposto dal Comune, con l'indicazione dei dati identificativi dell'unità immobiliare e delle eventuali pertinenze interessate, nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, dichiarando, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti e fornendo tutte le notizie utili per i successivi controlli da parte dell'ufficio.

3. La suddetta dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine previsto per la dichiarazione IMU, pena la perdita del beneficio per la relativa annualità d'imposta ed in assenza di variazioni avrà validità anche per gli anni successivi.

4. Per l'anno 2012 la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 31/03/2013.

5. L'onere di dichiarazione vige anche in caso di cessazione delle condizioni che hanno dato diritto al beneficio.

- 3)- Di dare pertanto atto che in conformità e per gli effetti previsti dal comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge nr. 214/11, il regolamento comunale approvato prevede l'assimilazione all'abitazione principale, con applicazione della relativa aliquota e detrazione, dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- 4) Di dare atto che il Regolamento approvato, nel testo risultante dalle modifiche apportate con il presente atto deliberativo ed allegato alla presente, ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;
- 5) Di rideterminare, in conseguenza delle modificazioni regolamentari introdotte, per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012, le seguenti modificazioni ed articolazioni dell'aliquota ordinaria di base, prevista dal comma 6 dell'Art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge nr. 214/2011:
- ALIQUOTA ordinaria di base (ad esclusione delle specifiche articolazioni sotto riportate) = 0,88 per cento**
aumento di 0,12 punti rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato.
- ALIQUOTA specifica per le Aree Fabbricabili = 1,06 per cento**
aumento di 0,30 punti rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato.
- ALIQUOTA specifica per i Terreni Agricoli = 0,81 per cento**
aumento di 0,05 punti rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato.
- 6) Di dare atto che il riconoscimento dell'agevolazione di cui sopra non comporta la necessità l'adozione di contestuali variazioni di bilancio in quanto gli effetti finanziari negativi derivanti possono trovare compensazione con le prudenziali previsioni iscritte a bilancio delle quote del gettito IMU relative agli aumenti tariffari già decisi e confermati dal Comune;
- 7) Di dare espressamente atto che, rimangono ferme nelle misure standard stabilite dalla Legge l'aliquota e la detrazione previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, per l'abitazione principale e relative pertinenze, nonché tutte le ulteriori disposizioni non modificate e/o integrate entro i limiti di Legge, dal Regolamento e dalla presente deliberazione.
- 8) Di dare atto che sono esenti dall'IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto ubicati in Comune di Ceva, che è Comune parzialmente montano, come risultante dall'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- 9) Di dare atto che **tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012;**
- 10) Di inviare la presente Deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Quindi, con separata votazione espressa per alzata di mano

Si propone di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il Consigliere Raviolo si allontana dall'aula (ore 20,00, rientra ore 20,05).

Il "Sindaco: "Allora la proposta è stata mandata ai Capigruppo, io la sintetizzo. Praticamente per dare un'idea complessiva dell'Imu, noi a maggio avevamo approvato l'Imu ,per le seconde abitazioni, l'aliquota base dello 0,76 veniva maggiorata dello 0,12 , la prima casa restava a zero quattro per mille e si fissava 0 l'1,06 per le aree fabbricabili. Praticamente tutte queste restano invariate, quello che noi portiamo stasera è la questione delle persone anziane o comunque dei disabili, che sono in Case di riposo e che prima abitavano in un'abitazione ovviamente propria o in usufrutto. La legge stabilisce che , salvo che il Comune non deliberi diversamente, queste abitazioni sono assoggettate all'imposta delle "altre abitazioni", lo 0,76, che non è quella della prima casa. Noi, con questo intervento, con la proposta che facciamo stasera, che è la modifica all'art. 5, intendiamo usufruire della possibilità concessa dalla legge ed assimilare con propria delibera queste abitazioni all'abitazione principale, con conseguente applicazione delle aliquote ridotte, delle detrazioni previste per tale tipologia degli immobili, che sono appunto posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto, dall'anziano disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente a condizione, ovviamente, che la stessa, cioè che l'abitazione non risulti locata. E questo è tutto. Poi, dettagli che saranno importanti, per queste persone, sono quelli che devono poi fare la richiesta, la comunicazione al Comune, nei termini di legge, in questo caso il termine di legge è il 31 marzo 2013. Quindi quest'anno pagheranno l'aliquota, lo 0,4, avranno diritto alle detrazioni, la comunicazione andrà fatta entro, per quest'anno, entro il 31 marzo del 2013. Ecco, soltanto questo, le altre aliquote rimangono invariate. Naturalmente, presumo, da domani, se sarà possibile, al massimo da dopodomani, faremo in maniera di aggiornare il sito del Comune, dove ci sono i dati sull'Imu, facendo in modo che sia chiaro quello che viene modificato e quello che viene confermato, perché in questi giorni anche l'informazione, sentendo alcuni giornali, programmi televisivi, ha creato un po'di confusione più che un chiarimento. Ecco, è necessario conoscere la versione definitiva, quello che viene assoggettato, rispetto a quello che era stato approvato a maggio, l'unica variazione è questa, però siccome molti Comuni devono deliberare ancora sull'Imu, può darsi che qualcuno, giustamente, possa anche aver capito che dovevamo deliberare una nuova cosa. Alcuni Comuni, difatti, hanno variato alcune aliquote, c'era anche sul giornale di stamattina, alcuni Comuni qui vicino hanno variato appunto le aliquote, qualcuno in meno, qualcuno in più. Ecco, questa praticamente è la sintesi di quello che veniamo ad approvare con questa modifica al Regolamento comunale che viene proposto. Ci sono degli interventi?"

Il Consigliere Cajro: "Purtroppo tra i documenti che ho ricevuto non c'è questa cosa dell'Imu, questo regolamento..."

Il Segretario precisa che sono stati trasmessi a tutti i Capigruppo, come risulta dalla firma di ricevuta, i regolamenti che sarebbero stati oggetto di trattazione in questa seduta, incluso le modifiche al Regolamento Imu.

Il Consigliere Cajro: "Difatti, c'è il regolamento sulle acconciature, ... era tutto assieme no?"

Il Segretario : "I regolamenti sono stati mandati esattamente il 17 ottobre 2012".

Il Consigliere Cajro: " Allora forse, quindi, non ho potuto leggerlo perché si vede che l'ho perso.... in poche parole, l'unica variazione che ho capito è che per residenti, che sono in case di riposo"

Il Sindaco: "vengono assimilati alla prima abitazione, il residente in casa di riposo, che è proprietario di un'abitazione, questa viene assimilata alla prima abitazione, ovviamente, se ne ha dieci è un'altra questione. L'abitazione dove era residente, di proprietà od usufrutto, la norma di legge applica l'imposta delle "altre abitazioni", l'aliquota 0,76, salvo che il Comune non decida quello che stiamo proponendo questa sera. Noi, parzialmente avevamo già esonerato questa fattispecie dall'aumento dello 0,12 che abbiamo applicato sullo 0,76 delle "altre abitazioni" , che è diventata, sulle altre abitazioni e non prima casa, lo 0,88. Dall'aumento dello 0,12 i residenti in casa di riposo erano già stati esentati, in mancanza di dati diciamo, più meno certi. Le ultime comunicazioni che sono pervenute intorno a metà di ottobre, dieci, sedici, diciassette di ottobre, comunque quei giorni lì, pervenute sul sito del Ministero, hanno dato dei dati che presumibilmente sono definitivi, sul complessivo dell'Imu, conoscendo questi e facendo un po' di proiezioni ed estrapolazioni, si è quantificato quello che potevano essere le minori

entrate per il Comune. Pur non avendo una certezza assoluta, perché ci può ancora essere una variazione tra un minimo e un massimo, si è applicato quindi questa assimilazione, alla prima casa e non ci si è limitati a ridurre l'aliquota di queste abitazioni all'0,4, perché alcuni Comuni lo hanno fatto, e ciò vorrebbe dire che non sono riconosciute le detrazioni, noi le abbiamo assimilate alla prima casa, che vuol dire, prendi tutto, l'aliquota allo 0,40 e le detrazioni, in alcuni Comuni, ripeto, hanno applicato soltanto lo 0,40 che vuol dire, invece dello 0,76 paghi lo 0,40, però non hai diritto alle detrazioni."

Il Consigliere Cajro: "Va bene, ho capito..".

Il Sindaco: "Questa è l'unica modifica che viene proposta.... se ci sono degli altri interventi.... Carlotta..".

Il Consigliere Carlotta: "Solo una brevissima considerazione, questa sera si propone di confermare quanto in sostanza era già stato deciso in precedenza con la precedente delibera sullo stesso argomento, e si conferma quindi un aumento dell'aliquota Iva, sappiamo che il Comune.... "

Il Sindaco: "Iva"?

Il Consigliere Carlotta: "Imu.. sappiamo che il Comune ha facoltà di aumentare o diminuire l'aliquota rispetto a quella base stabilita a livello nazionale, molti comuni l'hanno aumentata, alcuni hanno mantenuto l'aliquota base, pochissimi, almeno, tanti devono ancora deliberare, o stanno deliberando, l'hanno ridotta. Dobbiamo dire che sarebbe facile, e sicuramente il Sindaco taccerebbe questa ipotetica critica che io non faccio, di populismo o di opposizione preconcepita, cioè quella che .. se io dicessi non si deve aumentare... sappiamo che i conti debbono quadrare, però avrei voluto che si fosse fatta una analisi, una verifica non ragioneristica, delle cifre, ma politica. Siamo in un grave periodo di crisi, e ricordo cosa è stato detto da qualche autorevole esponente, non politico ma economico, che di tasse si muore o si può morire... quindi mi rincresce che anche il Comune di Ceva contribuisca ad aumentare l'imposizione fiscale, che è già altissima.. certamente, come si sarebbe potuto e dovuto agire per evitare l'aumento, io non so dire, perché non ho avuto la voglia, o la capacità o il tempo di venire ad analizzare il bilancio, cosa che può essere fatta solo a livello .. così.. amministrativo da parte della maggioranza, però probabilmente qualcosa in più poteva essere fatto, anche con l'ausilio dell'opposizione. Ricordo che ... al Sindaco che in questo Comune non è stata istituita, come non sono state istituite altre, Commissioni previste dallo Statuto e tra le quali quella sul bilancio, che avrebbe potuto, così.. avere anche il contributo dell'opposizione, giudizi, suggerimenti, od altro e questo credo non possa che essere una grave carenza politica da parte dell'Amministrazione. Ricordiamo che ci sono, c'è la possibilità di contenere le spese, solo un accenno, è quello che ha portato avanti Cajro, delle indennità degli amministratori, che continua ad essere la stessa nonostante la crisi. Grazie."

Il Sindaco: "Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, possiamo passare ad altri interventi della maggioranza, io ho già risposto a tutto, per cui leggo soltanto proprio l'impostazione dell'approvazione."

Procede alla lettura del dispositivo della proposta sopra riportata.

Il Consigliere Carlotta: "Ai voti!"

Il Sindaco: "Un attimo solo, perché non vorrei aver dimenticato qualcosa nell'impostazione..."

Il Consigliere Carlotta: "Ai voti!"

Il Sindaco: "Arriviamo anche a quello., mettiamo in votazione... nessuno è favorevole a votare questa proposta "?"

Il Consigliere Carlotta: "Contrari, astenuti?"

Il Sindaco: "Io parto sempre dai favorevoli..".

Il Consigliere Carlotta: "I favorevoli hanno votato..".

Il Sindaco: "Allora, ripetiamo la votazione perché il Segretario forse non ha visto.."

La votazione espressa per alzata di mano riporta il seguente risultato:

presenti 14, assenti 3, votanti 8, astenuti 6 (Carlotta, Cajro, Gigliotti, Lingua, Mottinelli, Revetria)

a seguito della quale il Consiglio Comunale approva la proposta sopra riportata e

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2. Di apportare al **Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria**, denominata IMU, approvato con la delibera consiliare nr. 07 in data 29-05-2012, le seguenti modifiche:

- Sostituzione del comma 3 dell'art. 2 "Base imponibile ed aliquote" nel seguente nuovo testo:

3. Per l'anno 2012 il Comune potrà approvare o modificare il presente regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione, entro il termine del 31 ottobre 2012, a seguito del combinato disposto del comma 12 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge nr. 214/2011 e del successivo D.M. 02/08/2012 di differimento al 31/10/2012 del termine di approvazione dei bilanci, e per effetto dell'art. al 31/10/2012 per effetto dell'art. 9, comma 3 del D.L. 174 del 10 ottobre 2012, entrato in vigore l'11 ottobre 2012.

- Sostituzione integrale del titolo e del testo dell'art. 5 "Aliquota specifica agevolata per abitazioni di anziani e disabili" nel seguente nuovo titolo e testo:

Art. 5 - Altri casi di abitazione principale - assimilazione

1. Si considera assimilata all'abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Al fine di poter fruire della suddetta agevolazione, il soggetto beneficiario deve presentare all'ufficio tributi del Comune un'apposita dichiarazione, utilizzando il modello predisposto dal Comune, con l'indicazione dei dati identificativi dell'unità immobiliare e delle eventuali pertinenze interessate, nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, dichiarando, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti e fornendo tutte le notizie utili per i successivi controlli da parte dell'ufficio.

3. La suddetta dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine previsto per la dichiarazione IMU, pena la perdita del beneficio per la relativa annualità d'imposta ed in assenza di variazioni avrà validità anche per gli anni successivi.

4. Per l'anno 2012 la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 31/03/2013.

5. L'onere di dichiarazione vige anche in caso di cessazione delle condizioni che hanno dato diritto al beneficio.

3)- Di dare pertanto atto che in conformità e per gli effetti previsti dal comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge nr. 214/11, il regolamento comunale approvato prevede l'assimilazione all'abitazione principale, con applicazione della relativa aliquota e detrazione, dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

4.) Di dare atto che il Regolamento approvato, nel testo risultante dalle modifiche apportate con il presente atto deliberativo ed allegato alla presente, sub lettera a) ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

5) Di rideterminare, in conseguenza delle modificazioni regolamentari introdotte, per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012, le seguenti modificazioni ed articolazioni dell'aliquota ordinaria di base, prevista dal comma 6 dell'Art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge nr. 214/2011:

-ALIQUOTA ordinaria di base (ad esclusione delle specifiche articolazioni sotto riportate) = 0,88 per cento

aumento di 0,12 punti rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato.

-ALIQUOTA specifica per le Aree Fabbricabili = 1,06 per cento

aumento di 0,30 punti rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato.

-ALIQUOTA specifica per i Terreni Agricoli = 0,81 per cento

aumento di 0,05 punti rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato.

6. Di dare atto che il riconoscimento dell'agevolazione di cui sopra non comporta la necessita l'adozione di contestuali variazioni di bilancio in quanto gli effetti finanziari negativi derivanti possono trovare compensazione con le prudenziali previsioni iscritte a bilancio delle quote del gettito IMU relative agli aumenti tariffari già decisi e confermati dal Comune;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Ceva. Responsabile Procedimento: Baudino Renata (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

7. Di dare espressamente atto che, rimangono ferme nelle misure standard stabilite dalla Legge l'aliquota e la detrazione previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, per l'abitazione principale e relative pertinenze, nonché tutte le ulteriori disposizioni non modificate e/o integrate entro i limiti di Legge, dal Regolamento e dalla presente deliberazione.

8. Di dare atto che sono esenti dall' IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto ubicati in Comune di Ceva, che è Comune parzialmente montano, come risultante dall'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

9. Di dare atto che **tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012;**

10. Di inviare la presente Deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il Sindaco : “ Per l'immediata esecutività, perché scade il 31 ottobre” .

La votazione espressa per alzata di mano riporta il seguente risultato:
presenti 14, assenti 3, votanti 8 , astenuti 6 (Carlotto, Cajro, Gigliotti, Lingua, Mottinelli, Revetria)
a seguito della quale il Consiglio Comunale approva la proposta sopra riportata e

DELIBERA

DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI CEVA
Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

Testo coordinato ed aggiornato

Approvazione:

delibera Consiglio Comunale nr. 07/29-05-2012

Modifiche:

delibera Consiglio Comunale nr. 32/30-10-2012

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Art. 2 - Base imponibile ed aliquote.

Art. 3 - Abitazione principale e detrazione.

Art. 4 - Pertinenze dell'abitazione principale.

Art. 5 - Altri casi di abitazione principale - assimilazione.

Art. 6 - Terreni agricoli ed aree edificabili.

Art. 7 - Immobili utilizzati da enti non commerciali.

Art. 8 - Valore imponibile delle aree fabbricabili.

Art. 9 - Fabbricati inagibili o inabitabili.

Art. 10 - Versamenti, dichiarazioni e attività di recupero - Importo minimo.

Art. 11 - Differimento dei termini di versamento.

Art. 12 - Misura degli interessi.

Art. 13 - Rateizzazione dei pagamenti.

Art. 14 - Istituti deflattivi del contenzioso.

Art. 15 - Incentivi per il personale addetto.

Art. 16 - Funzionario responsabile dell'imposta.

Art. 17 - Forme di gestione e riscossione.

Art. 18 - Rinvio dinamico.

Art. 19 - Entrata in vigore - pubblicità.

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di CEVA dell'Imposta municipale propria (IMU), nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997.

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di Legge vigenti.

3. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili come definito dalle vigenti disposizioni in materia di IMU.

Art. 2 - Base imponibile ed aliquote

1. Alla base imponibile, come determinata in base alle vigenti disposizioni ed in particolare ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011 e modifiche successive, si applicano le aliquote e la detrazione previste dal D.L. 201/2011 e sm.i., come eventualmente modificate e/o articolate con delibera del consiglio comunale ai sensi ed entro i limiti previsti dalla medesima normativa.

2. Il Comune delibera l'eventuale modificazione/articolazione delle aliquote e/o l'eventuale variazione della detrazione entro la data fissata dalla norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, salvo quanto previsto a decorrere dal 2013 dal successivo punto 4.

4. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e la detrazione precedentemente stabilite dal Comune si intendono prorogate di anno in anno.

3. Per l'anno 2012 il Comune potrà approvare o modificare il presente regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione, entro il termine del 31 ottobre 2012 a seguito del combinato disposto del comma 12 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge nr. 214/2011 e del successivo D.M. 02/08/2012 di differimento al 31/10/2012 del termine di approvazione dei bilanci, per effetto dell'art. 9, comma 3 del D.L. 174 del 10 ottobre 2012, entrato in vigore l'11 ottobre 2012.

4. A decorrere dall'anno 2013 l'efficacia e gli effetti al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione della deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta saranno altresì condizionati da quanto previsto dal comma 13-bis dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge nr. 214/2011 e dai termini ivi indicati per l'inoltro e la pubblicazione di tale atto.

Art. 3 - Abitazione principale e detrazione

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione prevista all'articolo 13, comma 10, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 e successive modificazioni, come eventualmente variata dal Comune. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. La maggiorazione della detrazione per abitazione principale prevista per gli anni di imposta 2012 e 2013 dal comma 10 ultimo citato in euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, e nella misura massima di € 400,00, purchè quest'ultimo sia dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, spetta come appresso specificato:

- in parti uguali ai genitori residenti, entrambi proprietari, indipendentemente dalla quota di possesso;
- per intero al genitore proprietario unico residente, indipendentemente dalla quota di possesso;
- per intero al genitore, coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione sulla stessa, ai sensi dell'articolo 4, comma 12-quinquies del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 2012, n. 44;

4. Nell'anno del compimento del 26° anno di ciascun figlio, il beneficio spetta in misura proporzionale al periodo decorrente dal 1° gennaio alla data dell'evento, tenuto conto che quando l'evento si verifica oltre il 15° giorno del mese, allora quel mese è computato per intero ai fini del calcolo della maggiorazione.

Art. 4 - Pertinenze dell'abitazione principale

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di numero una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Le stesse devono essere possedute e utilizzate direttamente da chi possiede e utilizza l'abitazione principale.

2. In sede di prima applicazione dell'Imposta Municipale propria, al fine del riconoscimento del requisito di pertinenzialità per gli immobili di cat. C2, C6 e C7, sono considerate valide ai fini IMU le dichiarazioni già presentate dai contribuenti per l'Imposta Comunale sugli Immobili. Nel caso di più unità della medesima categoria già considerate ai fini ICI come pertinenze, sarà onere del contribuente dichiarare, secondo le modalità di cui al successivo art. 10, quali siano le unità immobiliari che mantengono il requisito di pertinenzialità. In mancanza, il requisito agevolativo sarà conservato all'unità immobiliare con la rendita di maggior valore.

Art. 5 - Altri casi di abitazione principale - assimilazione

1. Si considera assimilata all'abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Al fine di poter fruire della suddetta agevolazione, il soggetto beneficiario deve presentare all'ufficio tributi del Comune un'apposita dichiarazione, utilizzando il modello predisposto dal Comune, con l'indicazione dei dati identificativi dell'unità immobiliare e delle eventuali pertinenze interessate, nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, dichiarando, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti e fornendo tutte le notizie utili per i successivi controlli da parte dell'ufficio.

3. La suddetta dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine previsto per la dichiarazione IMU, pena la perdita del beneficio per la relativa annualità d'imposta ed in assenza di variazioni avrà validità anche per gli anni successivi.

4. Per l'anno 2012 la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 31/03/2013.

5. L'onere di dichiarazione vige anche in caso di cessazione delle condizioni che hanno dato diritto al beneficio.

Art. 6 - Terreni agricoli e aree edificabili

1. In conformità a quanto previsto dall'Art. 13, comma 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge nr. 214/2011, sono esenti dall'imposta municipale propria i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, con deliberazione C.R. del 12 maggio 1988 n. 826-6658 e precisamente per il Comune di CEVA:

Censuario di Ceva - Sez. A - Fogli dal 5 all'11; dal 15 al 45.

Censuario di Malpotremo - Sez. B.

2. In forza di quanto previsto dall'art. 2 comma 1, lettera b), del D.lgs. 504/1992, coordinato con la successiva normativa, possono corrispondere l'imposta municipale propria, sulla base del reddito dominicale, come terreni agricoli le aree fabbricabili su cui persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, se possedute e condotte direttamente da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.

3. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente da uno solo o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art. 7 - Immobili utilizzati da enti non commerciali

1. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92 è a valere unicamente per quei fabbricati che utilizzati dagli enti non commerciali, siano da questi anche posseduti.

Art. 8 - Valore imponibile delle aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e confermato dal comma 3 dell'Art.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Ceva. Responsabile Procedimento: Baudino Renata (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge 23 dicembre 2011 n. 214, si attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

2. Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quelli predeterminati sulla base delle delibere di cui al comma 1, salvo che il maggior valore sia deducibile da atti pubblici e/o dichiarazioni previste dalla vigente normativa.

3. I valori di cui al comma 1 hanno l'esclusivo effetto indicato al comma 2, finalizzato a ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di dichiarazione di valore superiore o di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori di cui al comma 1.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero di cui all'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 504/1992. Qualora il valore dell'area interessata non sia ricompreso tra quelli definiti nella deliberazione di Giunta di fissazione dei valori delle aree edificabili, il Settore Tecnico provvede alla definizione del valore necessario, secondo i criteri di cui all'art.5 comma 5 del D. Lgs. 504/1992.

5. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.L. 4/7/2006, n. 223, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, [L. 4 agosto 2006, n. 248](#) per qualificare un' area utilizzabile a scopo edificatorio, è sufficiente lo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Nel caso di intervenuta successiva inedificabilità dell'area, per il periodo intercorrente, non è dovuto rimborso alcuno al contribuente.

6. Oltre alle aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali, sono altresì considerate aree edificabili agli effetti dell'imposizione IMU, come previsto dall'art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 504/1992, le aree edificabili utilizzate a scopo edificatorio in base alle possibilità effettive di edificazione, anche qualora le stesse non siano considerate edificabili in base allo strumento urbanistico generale (come, a titolo esemplificativo l'installazione di antenne o impianti fotovoltaici su terreni agricoli fino all'avvenuto accatastamento).

7. In sede di prima applicazione dell'imposta municipale propria, sono confermati i valori individuati ai fini I.C.I. con Deliberazione G.C. n. 22 del 09/03/2010, punto 1) del Dispositivo, qualora la Giunta Comunale non si avvalga della facoltà attribuitale, di rideterminazione degli stessi. Il punto 2) del Dispositivo della predetta Deliberazione G.C. N. 22/2010 è disapplicato: pertanto anche per quanto riguarda i fabbricati in ristrutturazione e gli ex fabbricati rurali in ristrutturazione, la base imponibile è data dal valore dell'area fabbricabile ai sensi delle norme vigenti in materia di I.M.U. e sulla base delle disposizioni previste nel presente Regolamento.

Art. 9 - Fabbricati inagibili o inabitabili

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, di cui all'articolo 13, comma 3, del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, come modificato dall'art. 4 del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44, sono individuate le seguenti caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione:

- a) gravi lesioni alle strutture orizzontali;
- b) gravi lesioni alle strutture verticali;
- c) fabbricato oggettivamente diroccato.

2. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità.

L'acquisizione e la cessazione del diritto alla riduzione devono essere dichiarati nei termini previsti dal comma 12-ter dell'art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012, n.44.

Art. 10 - Versamenti, dichiarazioni e attività di recupero - Importo minimo

1. L'imposta è dovuta autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Fermo restando che, ai sensi della normativa vigente in materia di imposta municipale propria, il versamento congiunto di norma non è ammesso, ai fini degli obblighi di versamento non è sanzionata l'irregolarità e si considerano regolarmente eseguiti in via eccezionale i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto di altri soggetti obbligati, su richiesta del soggetto che ha effettuato il maggior versamento e a condizione che l'imposta

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Ceva. Responsabile Procedimento: Baudino Renata (D.Lgs. n. 39/93 art.3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

dovuta per il totale dei cespiti del versante sia stata interamente assolta per l'anno di riferimento e che i contitolari siano facilmente identificabili. Nei casi di cui sopra, qualora il versamento sia complessivamente inferiore a quanto dovuto, la differenza d'imposta verrà richiesta all'autore del versamento.

3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU con le modalità e per le casistiche previste da apposito decreto di cui all'art.9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, utilizzando il modello approvato con il citato decreto ed entro i termini previsti dal comma 12-ter dell'art. 13 del D.L. 16/2012, come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44. 4. La dichiarazione ed il versamento sono effettuati sulla base dei modelli approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e con le modalità previste dalla disposizioni di Legge.

5. Per quanto concerne gli importi minimi dei versamenti e dei rimborsi si rinvia alle disposizioni specificamente previste dal Regolamento per la disciplina generale delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 05/04/2007. Tali disposizioni non devono in ogni caso intendersi come franchigia, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 27/12/2002, n. 289.

L'importo minimo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 11 - Differimento dei termini di versamento

1 Nel caso di decesso del contribuente gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento dell'imposta relativa agli immobili ereditati, con le seguenti modalità:

- a) decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno: differimento del versamento della rata di acconto entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta.
- b) decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno: differimento del versamento della rata di saldo entro il termine di versamento previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

2 Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per tutti o parte dei soggetti passivi interessati da:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio, individuate nella medesima deliberazione.

Art. 12 - Misura degli interessi

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è determinata nel tasso di interesse legale.

2. Gli interesse sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito pagamento.

Art. 13 - Rateizzazione dei pagamenti

1. Qualora sia richiesto al contribuente un versamento, a seguito dell'attività di accertamento dei competenti uffici comunali, pari o superiore complessivamente a € 3.200,00, su apposita istanza può essere concessa una rateizzazione del versamento secondo le modalità sottoindicate, con applicazione degli interessi nella misura stabilita dalla Legge e dai regolamenti comunali, in caso di comprovata e temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere.

2. Il numero massimo di rate di uguale importo concedibili è pari a 12 rate mensili.

3. Gli interessati devono presentare l'istanza entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di notifica dell'atto di accertamento.

4. La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa presentazione di istanza utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.

In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

5. Qualora l'importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad € 26.000,00, il contribuente dovrà presentare idonea polizza fideiussoria, a pena di decadenza, entro 20 giorni dalla concessione della rateazione, utilizzando i modelli predisposti dal Comune.

6. Nel caso di mancata produzione della polizza o di mancato pagamento anche di una sola rata nei termini stabiliti:

- a) il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro gg. 30 dall'avvenuta decadenza;
- b) l'importo non può più essere rateizzato.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Ceva. Responsabile Procedimento: Baudino Renata (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Art. 14 - Istituti deflattivi del contenzioso

1. All'imposta municipale propria si applicano l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti deflattivi del contenzioso, come disciplinati dal Regolamento comunale dell'accertamento con adesione, approvato con deliberazione C.C. N. 63 del 02/10/1999 (e successive modifiche e integrazioni approvate con Deliberazione C.C. N. 4 del 30/03/2011) e dal Regolamento comunale delle entrate tributarie (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 05/04/2007).

Art. 15 - Incentivi per il personale addetto

1 Alla gestione IMU si applicano in quanto compatibili le norme, i regolamenti e le procedure già stabilite dal Comune relativamente ai compensi incentivanti relativi all'I.C.I., compatibilmente con le norme contrattuali e di Legge sopravvenute.

Art. 16 - Funzionario responsabile dell'imposta

1 Il Funzionario responsabile dell'imposta è designato con delibera della Giunta Comunale.

Art. 17 - Forme di gestione e riscossione

1. Per la gestione e la riscossione dell'imposta il Comune potrà avvalersi di tutte le forme consentite dalla Legge, sulla base di specifica deliberazione adottata dalla Giunta Comunale.
2. Il Comune potrà altresì avvalersi di servizi di supporto necessari per la miglior gestione degli adempimenti previsti, che saranno affidati sulla base delle norme e dei regolamenti vigenti, con provvedimenti gestionali su proposta ed istruttoria del funzionario responsabile dell'imposta.

Art. 18 - Rinvio dinamico

- 1 Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali.
- 2 In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 19 - Entrata in vigore - Pubblicità

- 1 Le norme del presente regolamento producono effetti dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006.
- 2 Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune a disposizione del pubblico e, ai sensi art. 13, comma 15 D.L. 201/2011, è inviato al Ministero dell'Economia e Finanze.



COMUNE DI CEVA
(Provincia di Cuneo)

Piazza V. Emanuele II 17 - 12073 CEVA (CN) - Telefono: 0174/721623 - Fax 0174/701845 -
0174/722500 -

Indirizzo email: generale ufficio.protocollo@comune.ceva.cn.it - finanze:
serviziifinanziari@comune.ceva.cn.it

Indirizzo pec: comune.ceva.cn@cert.legalmail.it

PARERI SU PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

Ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

**“Regolamento ed aliquote IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2012 - Approvazione
modifica al regolamento e nuovo quadro aliquote”**

Ceva, 17 ottobre 2012

Servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DLGS 267/2000;

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(rag. Vincenzo Tomatis)

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to: VIZIO ALFREDO

Il Segretario Comunale
F.to: LUCIANO D.ssa Patrizia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 14/11/2012 al 29/11/2012, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs 18/8/2000 n.267.

Ceva , lì 14/11/2012

Il Segretario Comunale
F.to: dott.ssa PATRIZIA LUCIANOLUCIANO
D.ssa Patrizia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- A richiesta di un quinto dei Consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate (art.127, 1° comma, D.Lgs 18/8/2000 n.267.)
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal al , senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Dichiarazione di Immediata Eseguitività (art.134, 4° comma, D.Lgs 18/8/2000 n.267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs 18/8/2000 n.267.)
 - Dell'atto (art.134, 1° comma, D.Lgs 18/8/2000 n.267.)
 - Dall'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante (art.133, 2° comma, D.Lgs 18/8/2000 n.267.)

Il Segretario Comunale
LUCIANO D.ssa Patrizia

Per copia conforme all'originale, Ceva lì 14/11/2012
Il Segretario Comunale
LUCIANO D.ssa Patrizia